


Bird & Bird

Gestione del rischio Covid-19 per le aziende e
profili di protezione dei dati personali

18 marzo 2020

Indice

Gestione del rischio COVID-19 per le aziende e profili di protezione dei dati personali	1
1. Il contesto complessivo	1
1.1 Posizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali	1
1.2 Il DPCM 11 marzo 2020	2
1.3 I protocolli di sicurezza	3
2. FAQ – Alcune indicazioni pratiche	6
Quando posso raccogliere dati personali per assicurare la prevenzione del contagio?	6



Gestione del rischio Covid-19 per le aziende e profili di protezione dei dati personali

1. Il contesto complessivo

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo a causa del virus Covid-19 e alla luce degli obblighi di tutela stabiliti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e delle recenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, n. 7 del DPCM 11 marzo 2020 sul contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica, è stato **imposto a tutte le realtà produttive che mantengono operativi i siti produttivi di adottare protocolli di sicurezza anti-contagio**.

Questo documento ha l'obiettivo di fornire alcuni spunti per provare a **chiarire i dubbi** dei datori di lavoro su come **tutelare la protezione dei dati personali** nel caso in cui siano adottati protocolli per la raccolta di dati personali.

1.1 Posizione del Garante per la Protezione dei Dati Personali

Occorre preliminarmente sottolineare che, sul punto, era intervenuto il **Garante per la Protezione dei Dati Personali** che, in una nota informale del 2 marzo 2020, ha vietato ogni forma di raccolta generalizzata di informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del **lavoratore** e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, o di suoi spostamenti in aree a rischio (come individuate dai decreti emanati dalle autorità).

Misure restrittive analoghe sono state indicate, a maggior ragione, per **fornitori e visitatori** per i quali non sia imprescindibile l'accesso ai locali (ad esempio, personale delle imprese di pulizia, personale esterno addetto a servizi essenziali).

È opportuno precisare che tale posizione, **ad oggi ancor valida**¹, è stata comunque espressa in un contesto in cui i decreti vigenti si limitavano a raccomandare l'utilizzo di *smartworking* e l'uso di misure organizzative per limitare i contatti ed era divenuta da alcuni giorni prassi generalizzata la compilazione di questionari per fornitori e visitatori come misura che, di fatto, veniva privilegiata o resa indispensabile per consentire l'accesso ai locali.



¹ In un'intervista rilasciata dal Presidente dell'Autorità il 17 marzo, è stata ribadita la bontà delle indicazioni già fornite dal Garante, pur precisando che è possibile adottare "misure eccezionali per far fronte all'emergenza coronavirus, purché esse siano proporzionate e limitate nel tempo".

1.2 Il DPCM 11 marzo 2020

Lo scenario è mutato considerevolmente con la significativa **chiusura** di molti esercizi e attività, e l'imposizione di misure organizzative ancor più forti per **prevenire contatti**, quali le misure imposte dal DPCM 11 marzo 2020. Il decreto ha di fatto favorito la rarefazione dei contatti.


Sono state, infatti, estese all'intero territorio nazionale le disposizioni inizialmente previste per le regioni più colpite, tra cui:

- a la **chiusura** di tutte le attività commerciali al dettaglio e i servizi alla persona diversi da quelli legati ai beni di prima necessità; e
- b Per tutte le attività professionali e produttive:
 - i. **l'attuazione** del massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di **smartworking** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - ii. **incentivazione** delle **ferie** e dei **congedi retribuiti** per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - iii. **sospensione** delle attività dei **reparti aziendali non indispensabili** alla produzione.

Il medesimo DPCM, inoltre, prevede che, laddove **l'attività non possa essere sospesa e sia possibile garantire la salvaguardia dello stato di salute del personale**, le attività **professionali e produttive** devono:

- a assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, utilizzare strumenti di protezione individuale;
- b incentivare le **operazioni di sanificazione** nei luoghi di lavoro, e ove possibile fruire degli ammortizzatori sociali;
- c per le sole attività produttive, **limitare** al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e **contingentare** l'accesso agli spazi comuni;

d limitatamente alle attività produttive, **favorire intese** tra organizzazioni datoriali e sindacali.



1.3 I protocolli di sicurezza

Al fine di fornire un supporto pratico e concreto nell'individuazione dei protocolli di sicurezza le rappresentanze delle parti sociali del mondo produttivo ed economico, quelle sindacali e il Governo hanno siglato il 14 marzo 2020 un **Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**.

Il protocollo contiene linee guida condivise tra le parti sociali per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. In particolare sono state definite puntualmente le **condizioni e misure che le aziende sono tenute ad adottare** per garantire misure anti-contagio negli ambienti di lavoro.

Oltre a quanto già previsto dal DPCM dell'11 marzo 2020, sono state stabilite **misure organizzative** quali:



a Informazione: il personale e i visitatori devono essere informati, mediante appositi avvisi da distribuire o affiggere, sulle condizioni, precauzioni igieniche personali e misure organizzative da rispettare per accedere alle strutture (le medesime previste dalle norme: temperatura superiore ai 37,5°C o contatti rischiosi nei 14 giorni precedenti precludono l'accesso);



b Compartimentazione e turnazione in ingresso e uscita del personale: occorre anche evitare ogni contatto non necessario con visitatori (impedendo, ad esempio, ai trasportatori di avere contatto diretto con il personale) o di usare luoghi adibiti al personale;




c Sorveglianza sanitaria: deve proseguire la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, potenziando le visite preventive e su richiesta del lavoratore. Tale attività è svolta dal medico competente o dal suo personale di ausilio.


Inoltre, qualora l'adozione delle misure descritte sopra non sia ritenuta sufficiente, **in aggiunta** ad esse, il datore di lavoro potrà valutare

d di concerto con le parti sindacali, l'adozione di procedure per verificare lo stato di salute di dipendenti e fornitori, non occasionali ed essenziali (ad esempio, imprese di pulizia, personale di imprese a cui sono

appaltati servizi essenziali per la produzione o a supporto di essa) che debbano accedere ai locali. È consentita però la **sola rilevazione della temperatura corporea** prima di ogni accesso alle strutture aziendali e con modalità tali da **garantire la privacy** (ad esempio, in aree distanti dal resto del personale in ingresso o in un ambiente separato). La rilevazione della temperatura, che comporta comunque un trattamento di dati personali ancorché molto limitato, deve essere effettuata da personale preposto alla sorveglianza sanitaria (medico competente o suoi ausiliari).



Se la temperatura è superiore a 37,5 °C, il lavoratore o fornitore non potrà accedere alle strutture aziendali e, dopo aver adottato le necessarie misure di protezione, dovrà essere comunicato lo stato di salute ai competenti organi sanitari. **Solo in questo caso** potrà essere registrata la temperatura per documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali per i lavoratori, o anche per quei fornitori per cui occorra attestare le ragioni del rifiuto all'ingresso;



e Eccezionalmente, solo ove sia strettamente necessario, sottoporre **questionari** volti a conoscere, o ad escludere,

- i. **spostamenti** nelle zone a maggior rischio di contagio e
- ii. **l'assenza di contatti**, negli ultimi 14 giorni, con **soggetti risultati positivi** al Covid-19.

Resta fermo il limite indicato dal Garante per la protezione dei dati personali in relazione al fatto che ciò non può costituire misura generalizzata: sarà possibile solo in **circostanze da valutare caso per caso**, qualora sia essenziale consentire l'ingresso. È **esclusa** la possibilità di richiedere dati ulteriori, quali il dettaglio dei luoghi frequentati, o i dati delle persone con cui si è venuti in contatto. Anche in questo caso il questionario dovrebbe essere gestito dal medico competente o dai suoi ausiliari.

Si badi che, in caso di rilevazione di un possibile contagio in azienda, spetta alle autorità sanitarie avviare le necessarie verifiche e coinvolgere il medico competente, o il Datore di Lavoro 81/2008, nelle attività di ricostruzione dei contatti stretti e nell'assunzione di misure di prevenzione correlate alle persone contagiate o a rischio. L'azienda ha solo l'obbligo di cooperare con le autorità secondo le richieste da queste avanzate.



In merito alle ultime due misure, che comportano una raccolta di dati personali, occorrerà approntare garanzie idonee per gli interessati:

- Fornire **l'informativa** ai sensi del Regolamento 2016/679 (da rilasciare oralmente, ad esempio in caso di rilevazione della temperatura, o mediante avviso affisso all'ingresso dei locali, mentre per i questionari si dovrebbe prediligere una breve informativa sul documento). Tutte le informazioni già note all'interessato potranno essere omesse;
- **aggiornare il registro dei trattamenti;**
- trattare i dati solo per la **finalità** di prevenzione della diffusione dell'epidemia usando come **base giuridica** l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020;
- **conservare** i dati solo fino al termine dello stato di emergenza;
- applicare **misure di sicurezza** restrittive per l'accesso alle informazioni e misure di protezione adeguate.

2. FAQ – Alcune indicazioni pratiche

Quando posso raccogliere dati personali per assicurare la prevenzione del contagio?

Qualora non sia possibile:

- sospendere le attività produttive ricorrendo anche agli ammortizzatori sociali, e/o
- avvalersi di forme di *smartworking*

occorrerà ridurre l'attività, nei limiti del possibile, rarefare le presenze nei luoghi di lavoro come indicato nel DPCM dell'11 marzo 2020 e nel protocollo del 14 marzo, e adottate tutte le ulteriori misure organizzative e sanitarie, sarà possibile implementare misure di contenimento del contagio che possono prevedere eccezionalmente la raccolta di dati personali.

	Dipendenti o assimilati	Fornitori essenziali (es imprese pulizia, manutentori impianti essenziali)	Visitatori
Rilevazione temperatura in tempo reale	Sì	Sì	No
Registrazione della temperatura	Solo se superiore a 37,5C e solo per la gestione dell'assenza	Generalmente no	No
Compilazione questionario	Da valutare caso per caso, generalmente no perché vige un generale divieto di accesso e per disposizione normativa	Solo in condizioni eccezionali e di stretta necessità	Solo in condizioni eccezionali e di stretta necessità
Personale addetto alla rilevazione della temperatura e dei questionari (se in uso)	Medico competente o suoi ausiliari	Medico competente o suoi ausiliari	N/A
Coinvolgimento sindacati	Sì	No	N/A

<p>Posso rivelare il nome di un dipendente/visitatore/fornitore contagiato in azienda agli altri lavoratori?</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>
<p>Posso rivelare il nome di un dipendente/visitatore/fornitore contagiato in azienda a terzi</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>	<p>No</p> <p>In caso di contagio, saranno le autorità sanitarie competenti che prenderanno contatto con l'azienda (contattando il medico competente o il Datore di Lavoro 81/2008) per individuare i contatti stretti e adottare le misure ritenute necessarie dalle autorità</p>
<p>Sono obbligato a comunicare alle autorità sanitarie i dati di un dipendente contagiato e a collaborare con esse?</p>	<p>Sì</p>	<p>Sì</p>	<p>Sì, ancorché poco probabile</p>
<p>Informativa</p>	<p>Sì</p>	<p>Sì</p>	<p>Sì</p>
<p>Consenso</p>	<p>No</p>	<p>No</p>	<p>No</p>

Debora Stella
Head of
Data Protection &
Privacy department

Tel: +39 02 3035 6000
debora.stella@twobirds.com



Matteo Susta
Associate

Tel: +39 06 6966 7000
matteo.susta@twobirds.com



twobirds.com

Abu Dhabi & Amsterdam & Beijing & Berlin & Bratislava & Brussels & Budapest & Copenhagen & Dubai & Dusseldorf & Frankfurt & The Hague & Hamburg & Helsinki & Hong Kong & London & Luxembourg & Lyon & Madrid & Milan & Munich & Paris & Prague & Rome & San Francisco & Shanghai & Singapore & Stockholm & Sydney & Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.